



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO RAPPORTI CON IL CONSIGLIO AMBIENTE E
RIFIUTI
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI



**ENTE REGIONALE PARCO NATURALE
DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI**



REGOLAMENTO

PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA E

ZOOTECNICA DALLA FAUNA SELVATICA

approvato con deliberazione n. 33 del 26.05.2016

DM 1



ART. 1 – Oggetto del Regolamento


L'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi istituito sensi della L.R. Lazio n. 21 del 04.12.2008, e intergrato ai sensi della L.R. n. 07/2014 e della L.R. n. 15/2015, in seguito chiamato anche Ente Parco, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per la prevenzione e salvaguardia delle produzioni agricole e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali con la possibilità di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole stesse e alle superfici e opere ad esse correlate nonché, al patrimonio zootecnico.

ART. 2 – Finalità e scopi

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare l'accesso al diritto di indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli, nonché al patrimonio zootecnico.

Tale Regolamento si informa e si caratterizza per:

- riconoscere a chiunque abbia subito un danno da fauna selvatica, attraverso la riduzione quantitativa o funzionale di un bene di interesse agricolo, un indennizzo e cioè una somma a titolo di riparazione del danno subito ma non correlata necessariamente al danno effettivo;
- soddisfare il crescente interesse verso le iniziative che l'Ente Parco attua nell'ambito dei propri fini istituzionali a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- costituire un incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi nel rispetto delle vocazioni del territorio e dell'ambiente;
- contribuire a preservare e promuovere le tradizioni e la cultura del territorio;
- costituire un momento di rilevante interesse per la promozione e consolidamento dell'immagine e del ruolo dell'Ente Parco;



Ha diritto ad un indennizzo, in attuazione del comma 4, punto d, dell'art. 42 della legge regionale n. 17/95 e del comma 1, dell'art. 34 della legge regionale n. 29/97, chiunque abbia subito danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, alle superfici e opere ad esse correlate, nonché al patrimonio zootecnico, avvenuti all'interno dell'area protetta, previo accertamento e valutazione del danno medesimo.

ART. 3 – Tipologia di danno

Sono ammessi ad indennizzo i seguenti danni:

- a) danni alle colture agrarie: oliveti, frutteti, vigneti, orti, seminativi, erbai, prati, prati-pascolo, regolarmente coltivati e/o pascoli utilizzati;
- b) danni alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli (es. recinzioni, muretti a secco, sistemi irrigui, altri impianti necessari alla conduzione del fondo);
- c) danni al bestiame regolarmente registrato, ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 – Indennizzo e procedimenti di stima

L'indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno.

L'indennizzo, per quanto non contemplato nel presente regolamento, sarà calcolato secondo le procedure generali dell'Estimo Agrario.

Fermo restando le definizioni e le procedure dell'Estimo, valgono i seguenti principi generali:

- a) i valori economici da applicare per l'indennizzo dei danni sui frutti pendenti sono quelli riscontrati sui mercuriali della Camera di Commercio Provinciale territorialmente competente, con riferimento all'ultimo mercuriale pubblicato; per quantità medie e le produzioni agricole non contemplate nei mercuriali di cui sopra, ci si avvale dei valori di mercato all'ingrosso effettivamente praticati in zona;
- b) i prezzi da applicare per l'indennizzo dei danni al bestiame sono quelli riscontrati sui mercuriali della Camera di





- Commercio Provinciale competente per territorio, con riferimento all'ultimo mercuriale pubblicato;
- c) per le produzioni biologiche certificate, sarà applicata una maggiorazione del 20%;
 - d) i prezzi da applicare per l'indennizzo dei danni sulle anticipazioni colturali sono quelli determinati in base alle tariffe dei contoterzisti o dai tariffari della Regione Lazio vigenti;
 - e) i prezzi da applicare per gli indennizzi dei danni arrecati alle opere e agli impianti utili alla conduzione dei fondi agricoli produttivi, sono quelli riferiti ai tariffari della Regione Lazio vigenti.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei capi di bestiame danneggiati per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna selvatica, se ed in quanto possibile.

ART. 5 – Denuncia del danno alle colture, alle opere o agli impianti e iter del procedimento

Chiunque subisca un danno alle colture, alle opere o agli impianti approntate sui fondi agricoli ed intenda chiedere l'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovrà presentare presso la sede dell'Ente Parco o gli uffici periferici dello stesso, od inviare a mezzo fax o posta elettronica certificata, apposito modulo di denuncia di danno subito, reperibile presso gli stessi uffici o tramite il sito web del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, compilato e corredato degli allegati in esso specificati entro 3 (tre) giorni dal danno subito.

Alla denuncia del danno può essere allegata una documentazione fotografica, o altre indicazioni utili all'accertamento del medesimo, la qual cosa non esclude la necessità di accertamento mediante sopralluogo.

Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, l'Ente Parco provvederà ad inoltrare comunicazione scritta, con l'esito dell'istruttoria al richiedente,



precisando altresì le eventuali integrazioni da fornire a corredo dell'istanza di indennizzo.

Eventuali carenze di documentazione sospendono il decorrere dei tempi previsti per ultimare il procedimento amministrativo; trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta senza aver ricevuto risposte, il procedimento sarà chiuso ed archiviato.

L'Ente Parco è tenuto ad avviare le procedure per l'accertamento del danno nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30° giorno dalla segnalazione formale dello stesso, fatti salvi eventi straordinari.

In presenza di eventi eccezionali, l'accertamento potrà essere effettuato anche oltre il 30° giorno dalla denuncia.

Il sopralluogo successivo alla richiesta di indennizzo sarà effettuato dall'Ente Parco con personale proprio o all'uopo incaricato, insieme all'istante o suo delegato.

Durante tale sopralluogo verrà redatto un verbale nel quale, su richiesta, saranno altresì evidenziate eventuali osservazioni e precisazioni dell'istante.

La ripetizione del danno, soprattutto nel medesimo luogo, può autorizzare l'Ente Parco a suggerire e se del caso, imporre, adeguate misure di prevenzione da mettere in atto anche eventualmente con il contributo dello stesso Ente. La non ottemperanza delle richiamate misure di prevenzione da parte del destinatario del provvedimento, non comporta l'obbligo dell'Ente Parco di corrispondere l'indennizzo stesso.

La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà determinata con atto di determinazione del Direttore dell'Ente Parco o suo delegato, cui farà seguito l'atto di liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle procedure, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART. 6 – Denuncia del danno al bestiame e iter del procedimento

Qualunque azienda con codice aziendale, qualora subisca un danno al bestiame regolarmente registrato all'anagrafe ASL ed intenda chiedere l'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovrà munirsi di apposita certificazione redatta da personale dell'Ente se munito dei requisiti richiesti,



da tecnici appositamente incaricati dall'Ente Parco o da un medico veterinario in servizio presso l'ASL di zona.

E' Facoltà del titolare del bestiame servirsi, a sue spese, di un medico veterinario iscritto all'Albo.

Il sopralluogo da parte dei tecnici deve essere espletato entro giorni 5 (cinque) dalla segnalazione anche telefonica dell'evento e, comunque, entro giorni 5 (cinque) dalla denuncia del danno.

Successivamente alla segnalazione, il proprietario del bestiame dovrà presentare presso la sede dell'Ente Parco o degli uffici periferici dello stesso, od inviare a mezzo fax o posta elettronica certificata, apposito modulo di denuncia di danno subito reperibile presso gli stessi uffici, o tramite il sito web del Parco dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, compilato e corredato degli allegati in esso specificati, entro 5 giorni dalla segnalazione stessa. La tempestività della denuncia del danno è presupposto indispensabile per la corretta valutazione del danno stesso e delle sue cause.

Salvo diversa indicazione delle autorità sanitarie o dell'Ente Parco, è vietato eseguire opera colturale sul luogo dove si è verificato il danno e la carcassa non dovrà in nessun modo essere spostata dal luogo del ritrovamento sino ad avvenuto sopralluogo.

In caso di attacco a bestiame l'allevatore deve garantire, fermo restando le norme di smaltimento vigenti, lo stato di conservazione della carcassa rinvenuta fino all'arrivo degli accertatori, evitando che i resti vengano consumati da cani o da animali necrofagi.

All'atto del sopralluogo e, comunque entro 30 giorni dal recepimento della domanda di indennizzo, l'Ente Parco provvederà ad inoltrare comunicazione scritta di avvio del procedimento al richiedente, precisando altresì le eventuali integrazioni da fornire a corredo dell'istanza di indennizzo.

Si precisa che eventuali carenze di documentazione sospendono la decorrenza dei termini previsti per la definizione del procedimento amministrativo. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di documentazione integrativa, il procedimento sarà chiuso ed archiviato.

In caso di danni reiterati è facoltà dell'Ente Parco suggerire e, se del caso imporre, adeguate misure di prevenzione da mettere in atto anche con il



contributo dello stesso Ente Parco, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. La non ottemperanza delle richiamate misure di prevenzione da parte del destinatario del provvedimento, solleva l'Ente da ogni eventuale decisione di merito circa il riconoscimento dell'indennizzo.

La stima definitiva ai fini dell'indennizzo, sarà stabilita con atto di determinazione del Direttore dell'Ente Parco o suo delegato, cui farà seguito entro 60 (sessanta) giorni il conseguente provvedimento di liquidazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART. 7 – Limiti all'indennizzo

Nel caso di danni alle colture agrarie non sono ammessi a indennizzo danni inferiori al 5% della produzione totale dei fondi, in quanto il danno è considerato ricompreso nel normale rischio di impresa.

Nel caso di danni alle colture agricole, alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli non saranno indennizzati danni inferiori a € 50,00.

Nel caso di danni alle colture agricole, alle opere ed agli impianti approntati sui fondi agricoli, non saranno indennizzati danni ascrivibili a comportamenti del conduttore del fondo non conformi alle norme di "buona pratica agricola"

Nel caso di danni ai muri a secco causati dai cinghiali, qualora il conduttore sia solito utilizzare il diserbo chimico l'indennizzo non sarà corrisposto anche perché tale pratica andando ad intaccare gli apparati radicali delle specie erbacee indirettamente favorisce l'azione di dilavamento provocata dagli agenti meteorici.

Non sono indennizzabili i danni che non sono riconducibili ad attività predatorie da fauna selvatica.

In ogni caso il danno non sarà indennizzato qualora venisse accertato che:

- l'animale predato sia stato ritrovato fuori dal perimetro dell'area protetta;
- l'animale predato sia stato ritrovato all'interno di un'area percorsa da incendio;
- l'animale predato sia stato ritrovato in un posto diverso da quello assegnato con fida pascolo;



- fosse comprovato un comportamento dell'interessato caratterizzato da incuria o imperizia;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Ente Parco, se ed in quanto fornite nel caso di danni reiterati;
- l'istante fosse munito nella fattispecie di apposita assicurazione;
- l'istante non abbia ottenuto nella fattispecie altro indennizzo e/o risarcimento per danno subito, da altri Enti Pubblici.

ART. 8 – Obblighi di ripristino

Nel caso di indennizzo del danno su opere e manufatti, il ripristino da parte del beneficiario dovrà avvenire secondo le indicazioni dell'Ente Parco.

In caso di eventuali nuovi danni l'indennizzo sarà riconosciuto solo se si sia ottemperato all'obbligo di ripristino avvenuto secondo le indicazioni dell'Ente Parco.

ART. 9 – Misure di prevenzione

L'Ente Parco può incentivare fino al 50% delle spese necessarie per la realizzazione di interventi utili al controllo e/o limitazione di ulteriori danni futuri, secondo il prezzario regionale. La loro realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato in caso di ripetizione del danno.

L'effettiva erogazione dell'incentivo avverrà a seguito di verifica delle effettive spese sostenute.

E' facoltà dell'Ente Parco realizzare direttamente e/o fornire specifiche misure di prevenzione, concordate con il proprietario del fondo.

Nel caso di mancata attuazione di tali misure da parte del proprietario, allo stesso non saranno risarciti ulteriori danni verificatisi successivamente.

L'Ente Parco provvede, in diverse forme, ad informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni all'agricoltura ed allevamento provocati dalle specie selvatiche presenti nel territorio del Parco.

ART. 10 - Personale addetto alla stima

L'Ente Parco, per le operazioni di accertamento e stima del danno, potrà avvalersi oltre che del proprio personale, anche dei servizi veterinari delle ASL o, previa convenzione, di tecnici esterni all'uopo abilitati.



ART. 11 – Non cumulabilità

L'indennizzo riconosciuto dall'Ente Parco non è cumulabile con altri indennizzi pubblici riferiti allo stesso evento. L'Ente Parco può nella fattispecie richiedere apposita autocertificazione.

ART. 12 – Deroghe temporali

Qualora l'Ente Parco esaurisca l'apposita somma iscritta nel bilancio dell'anno in corso o, non abbia comunque le necessarie disponibilità finanziarie, potrà derogare dai tempi previsti dal presente regolamento per gli atti di liquidazione e rimandare l'erogazione dell'indennizzo eventualmente all'esercizio finanziario successivo.

ART. 13 - Ricorso

Avverso le decisioni dell'Ente Parco sull'accoglimento o meno dell'istanza di indennizzo, è ammesso ricorso da parte del richiedente entro i termini e le condizioni di legge.

ART. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è vigente a far data dalla eseguibilità della deliberazione che lo approva, ivi incluso quanto nella deliberazione stessa statuito.

ART. 15 – Abrogazione di norme

E' abrogata ogni qualsivoglia altra disposizione, se ed in quanto nella fattispecie con il presente regolamento incompatibile. Consta di 15 articoli, di otto pagine scritte per intero e fin qui della nona.